

## REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

**che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento slovacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 114 757 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento slovacco.
- (2) La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 33 192 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.
- (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2005 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

La gara verte su un quantitativo massimo di 147 949 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro <sup>(\*)</sup> e la Svizzera.

<sup>(\*)</sup> Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1302/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 12).